



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE di MACERATA

Mozione circa l'estensione alle vittime di violenza di genere dell'automatismo della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche in sede civile.

Come noto, la Legge sul Femminicidio ha introdotto la possibilità per le vittime di alcune tipologie molto gravi di reato, una ipotesi di ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato, ossia senza necessità di verifica dei limiti di reddito per le persone offese.

In particolare, il comma 4 ter all'art. 76 T.U. Spese di Giustizia, stabilisce che *"la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. "*

Ebbene, anche in base a quanto di recente ribadito, prima dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale, sentenza n. 12191/2020), nonché da ultimo dalla Consulta (Corte Cost., sent. n. 1 dell'11 gennaio 2021), il legislatore, senza ledere il principio di eguaglianza, ha deciso di riconoscere tale automatismo quale sostegno contro la violenza di genere, vista la particolare **vulnerabilità delle vittime di tali reati.**

Dunque, una riforma volta a dare massima tutela affinché dette condotte possano venire alla luce.

Sempre nell'ottica di tale *ratio*, finalizzata ad incoraggiare "a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità", si rende necessario prevedere che tale automatismo operi anche in sede civile affinché le persone offese possano ricevere piena ed effettiva tutela.

Si pensi quante volte, il fatto/reato sia causa proprio del venir meno della comunione materiale e spirituale tra coniugi e/o della tollerabilità della convivenza e/o dell'insorgere di quella conflittualità lesiva degli interessi dei minori e tale da instaurare procedimenti di valutazione della capacità genitoriale, di uno o entrambi i genitori, avanti alle competenti autorità minorili. Quindi, è doveroso che a queste donne venga riconosciuta anche la possibilità di usufruire del beneficio, qualora si trovino ad intraprendere, instaurare e/o costituirsi in procedimenti civili, sia davanti al Tribunale ordinario che a quello minorile, e in quelli di esecuzione forzata che siano conseguenza dei reati indicati al comma 4 ter art. 76 TU Spese di Giustizia (es. separazioni, divorzi, procedimenti sulla potestà e capacità genitoriale, etc.) .

Ciò considerato, quindi

si chiede

a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le iniziative politiche finalizzate ad ottenere l'introduzione di tale ulteriore automatismo in favore delle vittime di violenza di genere, ossia l'ammissibilità *ex lege*, in deroga ai limiti di reddito, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in tutti i procedimenti civili ed esecutivi (es. separazione, divorzio, modifica delle condizioni e/o sulla capacità genitoriale) che siano conseguenza o che siano comunque collegabili e/o riconducibili alle condotte di cui al comma 4 ter dell'art. 76 TU Spese di Giustizia.

Con osservanza.

Celeste Riera

Presidente AIGA Sez. Macerata

